Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 16 aprile 1924** **Numero 91**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G Giannotta.* — Catanzaro *G Mazzocco* — Chieti - *E. Piccirilli* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M Mozzon.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*) — Grosseto - *F. Signorelli.* — Lecce - *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata (*) - Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Successori Bruni Narelli.* — Perugia - (*) — Pesaro - *G Federici.* — Piacenza - *V. Porta* — Pisa - *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Imperia - *S. Benedusi* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *N Saracino.* — Sassari *G Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C* - Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel bando di concorso per esami a 100 posti di alunno nella carriera degli ufficiali di ragioneria nelle Intendenze di finanza, pubblicato nel n. 88 della *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile corrente, all'art. 3, comma 4°, venne omessa la locuzione « loro » dopo le parole « assunti ai posti » ed inoltre fu errato, sulla stessa riga, il richiamo all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, indicando invece l'art. 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1924, n. 454.
Norme per il pagamento dei crediti inscritti su libretti delle casse di risparmio postali caduti in successione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779;
Visto il regolamento sul servizio delle Casse di risparmio postali, approvato con R. decreto 11 giugno 1903, n. 394;
Visto l'art. 337 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 ottobre 1922, n. 1366;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, i crediti risultanti da libretti delle casse di risparmio postali, caduti in successione, sono liquidati con le norme qui appresso indicate.

Art. 2.

Quando il credito del libretto, caduto in successione, non eccede le L. 100, l'Amministrazione centrale dei risparmi rilascia un mandato intestato genericamente agli « Eredi » del titolare; demandando all'ufficio pagatore di stabilire quali siano gli eredi stessi, che debbono tutti intervenire nella quietanza collettiva del mandato.

Art. 3.

Per i crediti superiori a L. 100 e non eccedenti L. 500, la qualità di erede deve essere provata con la esibizione di una copia autentica dell'atto di morte del titolare e di un atto notorio, ricevuto dal giudice conciliatore o dal cancelliere della pretura o da pubblico notaio, dal quale risulti lo stato della successione legittima o testamentaria.

Art. 4.

Per i crediti superiori a L. 500, la qualità di erede deve essere provata con i documenti seguenti:

per le successioni testamentarie:

***a*) copia autentica dell'atto di morte del titolare del libretto;**

***b*) copia autentica od estratto autentico dell'atto di ultima volontà;**

***c*) atto notorio ricevuto dal pretore o da pubblico notaro, dal quale risulti che il testamento, di cui alla lettera *b*), è tenuto valido e senza opposizione; e che non vi sono eredi legittimi o necessari, lesi dalle disposizioni testamentarie;**

per le successioni intestate:

***a*) copia autentica dell'atto di morte del titolare del libretto;**

***b*) atto notorio, ricevuto dal pretore o da pubblico notaro, dal quale risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti gli aventi diritto alla successione, a norme di legge.**

Art. 5.

Quando la successione si svolge fuori dell'ambito famigliare, deve essere prodotto dagli eredi anche il prescritto certificato modello 240 tasse, a dimostrazione che il credito del libretto fu denunziato agli effetti fiscali, e che fu soddisfatta la relativa tassa di successione.

Art. 6.

E' data facoltà all'Amministrazione postale di richiedere — oltre i documenti indicati nei precedenti articoli — un decreto del magistrato, ogniqualvolta i documenti stessi presentino irregolarità insanabili, o le disposizioni testamentarie riescano di dubbia interpretazione, oppure i libretti, dichiarati come appartenenti alla successione, abbiano intestazioni errate o fittizie.

Il presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 61. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1924, n. 456.
Aumento delle entrate demaniali.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 febbraio 1924, sul decreto riguardante l'aumento delle entrate demaniali.

SIRE,

L'opera di restaurazione delle finanze dello Stato, alla quale il Vostro Governo alacremente si accinse, non può, sicuramente, in quanto concerne la ricerca dei mezzi per aumentare le entrate, essere circoscritta al fondamentale cardine costituito dal riordinamento del sistema tributario, ma può e deve estendersi al campo delle entrate minori ed in ispecie delle entrate demaniali e dei redditi patrimoniali, per quanto di assai modesta entità, con l'adozione di tutte quelle misure, anche di natura eccezionale, che siano capaci di condurre ad un sensibile incremento del gettito di tali proventi. Questo secondo ordine di provvedimenti completa il primo, relativo alle imposte ed alle tasse, già in piena attuazione, poichè quel qualunque aumento di entrate ottenibile dal demanio e dal patrimonio andrà a diminuire di altrettanto il maggior carico da imporsi al contribuente per raggiungere gradualmente il pareggio finanziario.

Già con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, si è provveduto per la revisione di parecchie delle entrate minori, e per altro si è preso impegno di emanare gli opportuni provvedimenti entro termini stabiliti. Ora l'art. 2 di tal decreto, col termine prorogato dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836, contiene la riserva di procedere alla revisione di tutte le entrate demaniali, in base ad apposite norme, le quali costituiscono appunto la materia del presente decreto.

La revisione dei proventi demaniali e dei redditi patrimoniali, consigliata dalle necessità della finanza, si informa pienamente al principio di giustizia distributiva dei carichi tributari, inquantochè non può ammettersi che una utilità economica accordata dallo Stato al privato cittadino per mezzo di concessione dei beni comuni, si risolva in una liberalità — dato che non vi faccia riscontro un equo canone — a tutto danno della generalità dei cittadini, i quali dovrebbero far fronte con imposte anche a quelle maggiori entrate che non si volessero ottenere dal demanio e dal patrimonio.

Il Governo è bensì conscio che la sua azione in questa materia, lungi dal mirare unicamente alla produzione di entrate, che in ogni modo non sarebbero mai molto cospicue, deve essere principalmente rivolta ad integrare le possibilità di sviluppo dell'agricoltura e dell'industria, e che quindi il suo preciso dovere è quello di facilitare quanto più possibile le private iniziative, dal complesso delle quali dipendono direttamente la prosperità nazionale e indirettamente la floridezza del bilancio. Ciò non toglie, però, che, quando si abbia la certezza che i canoni demaniali di concessione non possano, in genere, per la loro tenuità, frapporre ostacolo allo sviluppo delle forze economiche della Nazione, quando si dia prova e garanzia che in nessun caso essi gravino sensibilmente sulle imprese, per i temperamenti e le facilitazioni che possono essere singolarmente consentite, quando insomma si assuma a linea di condotta una cosciente e responsabile moderazione, sia altrettanto preciso dovere del Governo di aumentare equamente il troppo scarso contributo che il demanio e il patrimonio danno al bilancio statale; tanto più che l'aumento di entrata, in quanto resti contenuto entro i limiti della svalutazione della moneta, non fa che ripri-

stinare il preesistente equilibrio dei rapporti fra Stato e concessionari, come meglio sarà detto a suo luogo.

Da questi propositi ha origine l'attuale provvedimento.

* * *

Le cause per le quali l'aumento delle entrate demaniali non ha potuto, e non potrebbe, senza un eccezionale provvedimento, mettersi neppure al passo con la svalutazione della moneta, sono essenzialmente due:

1° il fatto che l'Amministrazione è vincolata da contratti ed impegni a lunga durata ed anche perpetui, i cui corrispettivi in denaro — a parte qualche disposizione equitativa come quella del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, sui prezzi di vendita delle acque — non sono suscettibili di aumento, almeno allo stato della giurisprudenza, la quale non ammette in genere, il principio che i contratti, rispecchiando un determinato equilibrio economico, siano validi solo *rebus sic stantibus*;

2° il fatto che, per le utilizzazioni di alcune categorie di beni, i canoni sono stabiliti per legge (per esempio le concessioni di acque pubbliche) o risultano da titoli risalenti ai cessati Governi, titoli pei quali può farsi questione se abbiano forza di legge e non possano perciò essere modificati che per legge (per esempio gran numero di dispense dai canali di proprietà dello Stato).

Intanto l'Amministrazione si trova in obbligo di garantire ai privati — spesso con grave onere di manutenzione, custodia, imposte e sovrimposte — un godimento in natura che in corso di tempo ha acquistato un maggior valore, anche oltre la svalutazione della moneta, mentre, continuando a riscuotere i vecchi canoni risalenti persino di secoli, non ottiene una apprezzabile controprestazione in denaro.

Occorre quindi essenzialmente (art. 1) dare all'Amministrazione, in modo chiaro ed esplicito, e tale da non lasciare adito a controversie giudiziarie, la facoltà di rivedere i contratti e gli altri atti dai quali derivano i proventi demaniali, senz'attenderne la naturale scadenza, e senza arrestarsi neppure di fronte ad impegni perpetui, ed anche se gli atti stessi risalenti ai cessati Governi possano avere forza di legge.

Questa revisione, però, non può estendersi a tutto il demanio e il patrimonio dello Stato; anzi deve essere escluso, in massima, il patrimonio alienabile e disponibile che può chiamarsi di carattere comune (non avente cioè speciale natura che gli conferisca particolare importanza per la pubblica Amministrazione, e non destinato a speciali servizi o speciali aziende) come, in linea generale, i terreni, i fabbricati, i censi, canoni e livelli e le altre prestazioni affrancabili, che furono sempre sottoposti alle discipline del diritto comune, e riguardo ai quali il Governo non pensa a creare allo Stato proprietario una situazione di privilegio in confronto a tutti i privati proprietari e possessori di analoghi beni e diritti. Cosicchè l'Amministrazione demaniale non avrà in questa materia altri poteri che non le siano conferiti dalle norme generali, e quindi, per i terreni, dal R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2023, relativo al prezzo delle locazioni di fondi rustici; per le case, dal R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8; per i censi, livelli e canoni e le altre prestazioni perpetue affrancabili, dal R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, che regola in particolar modo le affrancazioni, ma che, al pari dei precedenti, provvede anche a stabilire gli aumenti che sono consentiti ai proprietario o domino creditore in dipendenza della svalutazione della moneta.

La revisione riguarderà invece, in base all'art. 1, tutti i proventi dei beni di pubblico demanio e quelli derivanti dagli speciali beni e diritti patrimoniali espressamente designati, nell'intesa che le categorie di patrimonio non indicate, anche all'infuori dei terreni, fabbricati e livelli, o vanno soggette ai citati decreti-legge di ordine generale (come ad esempio le foreste) o sono esclusi dalla revisione per l'inapplicabilità fondamentale di ogni concetto di revisione alla particolar forma di utilizzazione in atto (per esempio gli stabilimenti termali, concessi in esercizio con la compartecipazione del Demanio agli utili della gestione).

Vanno soggette a revisione, giusta il n. 7 di questo art. 1, le utilizzazioni delle acque dei canali demaniali, senza eccezione, compreso quindi anche le concessioni che negli atti costitutivi vennero impropriamente denominate enfiteutiche, e che spesso vennero regolate sul Codice civile e sulle relative disposizioni transitorie concernenti le enfiteusi, come se la figura giuridica della concessione d'acqua potesse mai avere una sostanziale analogia con la concessione di terreni a miglioria. E poichè come si è detto, il presente decreto non tocca i censi, livelli e canoni ed in genere le prestazioni affrancabili, che furono oggetto delle particolari disposizioni ad esse relative, per evitare che abbia a porsi in dubbio l'aumentabilità o non affrancabilità dei canoni delle concessioni d'acqua cosidette enfiteutiche, si ritiene conveniente farne espressa menzione nell'art 1 del decreto in esame, al tempo stesso che si trova opportuno ribadire incidentalmente il concetto, d'altronde indiscusso ed indiscutibile, della non affrancabilità di tutti i canoni afferenti le concessioni sul pubblico demanio, per escludere, senza possibilità di contestazione, che ad essi venga applicato il predetto R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717.

La misura del nuovo canone o corrispettivo non potrà, in genere, che essere stabilita caso per caso dall'Amministrazione; e non dovrà essere consentito all'interessato alcun rimedio (che darebbe luogo a tante contestazioni quante le richieste di aumento, col pericolo di vedere che una pretesa equità finisca per inaridire quasi assolutamente la fonte dell'aumento d'entrata) tranne il ricorso gerarchico al Ministro per le finanze, il quale nella sua saggezza e nel suo senso di responsabilità economica e politica, potrà temperare le eccessive asprezze ed eliminare le ingiustizie che eventualmente derivassero da una troppo fiscale azione degli organi amministrativi. Uno degli elementi che evidentemente influirà a fare adottare, sia all'Amministrazione, sia al Ministro, un criterio specialmente favorevole all'affittuario o concessionario, sarà la quantità degli impegni di qualche durata che egli dimostri di aver preso verso i terzi con atti di data certa e tali che gli tolgano, in complesso, la possibilità di una sufficiente rivalsa del maggior onere domandato dall'Erario, quando il maggior onere non possa, per la sua entità essere sostenuto dallo stesso affittuario o concessionario. E' poi tanto implicito, sebbene non espresso, il concetto che l'interessato abbia sempre facoltà di rinunciare all'affitto o alla concessione, se ritenga di non poter accettare il canone imposto dal Ministro, quanto è certo che a questi estremi non si arriverà mai in pratica.

Per tali ricorsi al Ministro (e ciò valga anche per quelli previsti in altri articoli) non si è ritenuto di stabilire un termine di presentazione, sotto pena di irricevibilità, sia per maggior liberalità verso gli interessati, sia perchè la fissazione di un termine avrebbe costretto l'Amministrazione ad adottare un rigido e complicato sistema per la notificazione delle proprie determinazioni e per il ricevimento dei ricorsi, in luogo della libertà riservatale dall'art. 8, con tutte le contestazioni che in rito ne sarebbero derivate, sia anche perchè la mancanza del termine trova un adeguato correttivo nell'obbligo che il successivo art. 9 fa ai debitori di pagare il canone nella nuova misura alle prescritte scadenze, salvo rimborso in caso di favorevole decisione ministeriale.

E' infine necessario impedire che le presenti disposizioni, le quali sono dirette a conferire una nuova facoltà all'Amministrazione, non si risolvano in una menomazione del diritto che essa ha già, in parecchi casi, all'insindacabile aumento dei prezzi, a cui aveva in parte provveduto ed a cui intendeva addivenire gradualmente. A questo fine di ovvia cautela risponde l'ultimo capoverso dell'art. 1, in base al quale, peraltro, l'Amministrazione potrà procedere all'aumento per gradi anche nei casi in cui il diritto all'aumento non le competesse prima d'ora.

* * *

Per le spiagge e superfici di mare, oltre aver disposto la revisione, caso per caso, dei canoni portati dagli atti di concessione in corso, in virtù dell'art. 1, n. 1, si è elevato, con l'art. 2, anche il canone da imporsi nelle future concessioni, quadruplicando quello fisso e quello minimo normale stabiliti rispettivamente, per le concessioni ad uso di cantiere navale e per le altre diverse concessioni, dagli articoli 755 e 779 del regolamento marittimo 20 novembre 1879, n. 5166.

Vero è che per le concessioni ad uso di cantiere navale, l'articolo 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, aveva ridotto il canone da 5 centesimi a 5 millesimi per metro quadrato ed anno, di modo che l'aumento del canone per tale specie di concessioni future è effettivamente di 40 volte; però il Governo ritiene che si possa senza inconvenienti tornare al canone del regolamento del 1879, quadruplicato per tener conto del rinvilio della moneta, dato che le agevolazioni accordate ai cantieri navali con la precitata legge non hanno più ragione di essere.

Circa, poi, il canone da imporsi per le concessioni (future) di altra specie, si è ritenuto di mantenere integro il concetto risultante dall'art. 779 del regolamento marittimo, nel senso che la misura del canone indicata (ora in cent. 40 per metro quadrato e per anno) rappresenti un minimo da adottarsi come regola, ma non in tutti i casi, obbligatoriamente: quindi l'Amministrazione, mentre lo eccederà per le concessioni ordinarie, le quali rappresentino un notevole beneficio per l'interessato, potrà anche non raggiungerlo, quando trattasi di concessioni di indole speciale, che convenga agevolare nell'interesse pubblico, o che non importino una occupazione esclusiva incompatibile con altri usi e servizi, od a cui favore militino altre particolari circostanze.

E' poi inteso che le concessioni future cui si applica l'art. 2 in esame saranno quelle che risulteranno da contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto a norma dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile; per quelle accordate anteriormente è consentita la revisione del canone in base all'art. 1 del presente decreto.

* * *

Per ciò che in particolare si riferisce alle future concessioni di acque pubbliche, non sarebbe invece consigliabile conferire oggi per la prima volta all'Amministrazione la facoltà di stabilire il canone caso per caso, poichè trattandosi di materia che tocca cospicui interessi industriali ed agricoli e fu sempre regolata interamente dalla legge, il solo timore di fiscalismo nell'applicazione del canone darebbe giuste preoccupazioni agli interessati. Conviene dunque non innovare al sistema fin qui seguito, aumentando i canoni con norma unica (art. 3), che stabilisca in cifra certa quanto l'Erario chiede per l'utilizzazione delle acque demaniali.

Circa la misura dell'aumento, non sarà affatto esagerato quadruplicare i canoni stabiliti dagli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, canoni i quali furono presi e riportati invariati dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644. Così non si raggiungerà neppure il limite di svalutazione della lira rispetto all'oro e tanto meno il limite dell'aumento generale dei prezzi nel mercato interno. Certo è che i detti canoni, anche quadruplicati, rimangono sempre talmente bassi da non poter essere positivamente sentiti dagli utenti. Se l'utilizzazione delle forze idrauliche sarà più o meno intensa, se l'irrigazione si estenderà o non in Italia, ciò potrà dipendere da parecchie altre ragioni, ma non certo dall'esiguo canone di concessione dell'acqua pubblica. Basti pensare a quanto pagano le acque gli utenti dei canali Cavour all'est Sesia e al sud Po, pur trovandovi la loro convenienza, per persuadersi che i canoni di concessione delle acque pubbliche, anche quadruplicati (L. 200 a modulo per uso irriguo, L. 12 per HP teorico di forza motrice prodotta), sono assolutamente trascurabili nel movimento degli affari di una azienda agricola ed industriale. I termini non saranno propriamente omogenei e confrontabili: ma lo scarto è troppo forte perchè qualunque obbiezione possa essere giudicata seria e fondata.

Per evidente necessità di uguaglianza di trattamento in tutto il territorio del Regno, si è espressamente dichiarato che gli stessi canoni quadruplicati saranno applicati anche nei territori ex austriaci recentemente annessi.

Inoltre i nuovi canoni vanno applicati, non solo alle nuove concessioni, ma anche a tutte le concessioni esistenti, con decorrenza dal 1º gennaio 1924. Anzi, se da un punto di vista formale e giuridico, i concessionari esistenti, in quanto ebbero una facoltà divenuta perfetta a determinate condizioni, potrebbero pretendere di non essere lesi nel proprio diritto quesito, sostanzialmente essi si trovano in migliori condizioni dei concessionari futuri, avendo costruito gli impianti a basso prezzo e trovandosi ad averli già, almeno in parte, ammortizzati. Per essi, pertanto, si tratterà in genere di esprimere in moneta deprezzata quel canone che si impegnarono a pagare in buona valuta. E non basta. Per un largo numero di esistenti concessioni di utilizzazione d'acqua a scopo di produzione di forza motrice, non si tratterà neppure di una notevole variazione nominale del canone accettato, inquantochè fin dal 1902, con circolare 3 aprile di quell'anno, n. 1374, emanata dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero delle finanze, fu prescritto di inserire nei disciplinari delle concessioni di tale specie una clausola con la quale i concessionari si obbligassero ad accettare l'eventuale futuro aumento del canone sino al limite di 10 lire per cavallo dinamico teorico di forza motrice prodotta (vedere Bollettino Demanio e Tasse, anno 1902, pag. 146).

Ciò nondimeno, è anche qui opportuno riservare al Ministro la facoltà di intervenire con la sua azione moderatrice a ridurre il canone di quelle concessioni esistenti, specie di quelle in esercizio da breve tempo, ovvero non ancora entrate in esercizio, per le quali egli si convincesse che la nuova misura legale, per quanto tenue come si è detto, fosse tuttavia insostenibile in concorrenza con tutti gli altri oneri dell'impresa, fra cui, principale, la quota d'ammortizzazione dell'impianto costruito in regime di prezzi elevati.

Di speciale considerazione, infine, sono meritevoli le imprese che producono l'energia elettrica per rivenderla ad Enti e privati, specie ad uso di illuminazione. Invero — se i concessionari esistenti che utilizzano acque pubbliche per irrigare propri terreni o per azionare propri stabilimenti industriali, hanno tale giro di affari da vedere in esso quasi scomparire il canone demaniale, o se essi hanno già aumentato il prezzo dei prodotti assai più di quattro volte, di maniera che la percentuale di costo rappresentata nel prezzo del canone demaniale sarà meno elevata, anche dopo l'aumento, di quello che non fosse nell'ante-guerra — assai diversa, bisogna riconoscere, è la situazione delle imprese produttrici-distributrici di energia idroelettrica, le quali non hanno nè largo giro di affari nè cospicuo margine di utili, non avendo potuto aumentare i prezzi di vendita dell'energia risultanti dai vecchi contratti, se non nei limiti in cui disposizioni legislative hanno loro ciò consentito. Orbene, considerato che esse hanno potuto, presso a poco, raddoppiare il prezzo di vendita d'ante-guerra, e che pertanto, questo aumento deve per se stesso lasciar margine per il raddoppiamento del canone demaniale di concessione d'acqua, si è stabilito di consentire a tali imprese di rivalersi sui consumatori di energia elettrica per la rimanente parte del maggior onere che loro deriverà dalla quadruplicazione del canone demaniale, cioè per l'importo, in complesso, di due dei quattro canoni d'ante-guerra, di cui il nuovo canone verrà ad essere costituito.

Come si è avvertito a proposito dell'art. 2, il limite per la distinzione fra le concessioni esistenti e le concessioni future è il giorno in cui il presente decreto entrerà in vigore giusta l'art. 1 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

* * *

Relativamente ai canali di proprietà dello Stato, è da notarsi che l'Amministrazione ha ormai condotto a termine le indagini e gli studi per ottenere un aumento dei canoni risultanti dai contratti in corso, a norma del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, in quanto esso consenta. Senonchè, dall'una parte si è già cominciato a contestare che questo decreto contempli tutte le categorie di utenze cui vorrebbesi aumentare il canone, e dall'altra le difficoltà di arrivare allo scopo sono gravissime, e lo scopo stesso, rimesso alla decisione delle Commissioni arbitrali provinciali, in cui gli interessi del Demanio non trovano alcuna rappresentanza, rischia di venir raggiunto solo per somme del tutto insufficienti. Niun dubbio, quindi, che l'Amministrazione debba subito valersi delle nuove facoltà conferitele dall'art. 1 delle presenti disposizioni, rinunciando a battere l'incerta ed aspra via che sola finora le era permessa. Tuttavia, ritenuto che, giusta una fondata interpretazione dell'art. 5 del detto decreto, le Commissioni arbitrali possono decidere per l'aumento del canone con decorrenza anche anteriore alla domanda, l'Amministrazione non deve precludersi la possibilità di ottenere un compenso, qualunque esso sia, in base alle disposizioni del predetto decreto 16 agosto 1922, n. 1166, per un periodo precedente all'applicazione del nuovo corrispettivo.

D'onde l'art. 4 dello schema in esame.

* * *

L'art. 5, poi, è diretto ad affermare la competenza dell'Amministrazione demaniale a pronunziarsi circa il canone da imporsi ai concessionari di beni di demanio pubblico; competenza che in genere non viene messa in dubbio, ma che invece è stata implicitamente negata, per le concessioni di demanio marittimo, dall'art. 769 del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1879, n. 5166, per l'applicazione del Codice della marina mercantile, secondo cui, spettando al Ministero della marina di risolvere tutti i disaccordi tra gli uffici in tale materia, anche le questioni di canone, d'ordine spiccatamente finanziario, sono rimesse alla sua definitiva decisione.

Conseguentemente l'art. 5 dello schema ha lo scopo principale di derogare alla citata disposizione del regolamento marittimo, mercè il capoverso che obbliga l'Amministrazione della marina mercantile a decidere d'accordo col Ministero delle finanze.

* * *

Ma le più profonde innovazioni alla vigente legislazione e al diritto patrimoniale sono contemplate negli articoli 6 e 7, con i quali, rispettivamente per i corsi d'acqua pubblici e per i canali demaniali di proprietà dello Stato, si assoggettano al canone normale tutte le derivazioni e gli antichi usi d'acqua, che oggi si esercitano in tutto o in parte gratuitamente.

Tuttavia per le acque dei corsi pubblici (art. 6), dalla gratuità della derivazione e dell'uso, quale stato di fatto contrario alla vigente legislazione, si distinguono le esenzioni, totali o parziali, dal canone, che possono essere o sono state accordate, per ben valutate ragioni, secondo la legge generale sulle derivazioni di acque pubbliche, R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 (art. 48), per la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali, ed altre leggi di carattere generale, come quella 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale di Stato e la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, in quanto (art. 38), intesa a favorire le piccole industrie alpine, ovvero secondo leggi speciali, come la legge 31 marzo 1904, n. 140 (art. 50), per le derivazioni da attuarsi in Basilicata, la legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 88), per le derivazioni da attuarsi in Calabria, la legge 8 luglio 1904, n. 351 (art. 18), per la utilizzazione delle sorgenti del Volturno a favore del Comune di Napoli, le leggi 11 luglio 1907, n. 502 (art. 2) e 6 aprile 1908, n. 116 (art. 2), per la derivazione dall'Aniene e dal Nera a favore del comune di Roma, la legge 11 luglio 1913, n. 985, per i serbatoi sul Tirso e sui fiumi Silani. E poichè le ragioni, per quali furono autorizzate od accordate le speciali agevolazioni, permangono, le suddette esenzioni sono state mantenute.

La gratuità totale o parziale, invece, che non deriva da esenzione espressamente accordata da vigenti disposizioni, e quindi in genere quella che si appoggia ad una legislazione diversa dalla attuale, ad atti dei cessati Stati ed al possesso più o meno legittimo, non sarà più oltre tollerata.

La nuova legislazione sulle acque pubbliche (prima il decreto legge Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, ed oggi il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161), ha già soppresso la *perpetuità*

degli antichi diritti, costituiti sulle acque pubbliche mediante possesso trentennale anteriore alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, od anche mediante titoli formali, convertendo i diritti perpetui in diritti precari con durata limitata a quella normale delle concessioni, salvo rinnovazione, come è per queste stabilito. Il primo passo, il fondamentale anzi, dal punto di vista della modificazione dell'ordine giuridico, in quanto si sono lesi senza indennità diritti patrimoniali costituiti, è stato quindi già fatto sin dal 1916, superandosi tutte le critiche rivolte alla radicale innovazione, basata sul principio, già da lungo elaborantesi nella dottrina, che le acque costituiscono, nello stato di civiltà moderna, non una proprietà come le altre, ma un elemento speciale, che l'utilità superiore della Società e dello Stato consigliava di liberare da ogni infeudamento perpetuo a favore di privati, per dare all'Amministrazione pubblica la libertà di disciplinarne l'uso nell'interesse collettivo.

Ora si tratta di fare, per le acque pubbliche, un passo innanzi, sopprimendo anche la *gratuità* dell'uso nel tempo ridotto: cioè, invece di aspettare un lungo periodo di anni prima di poter percepire un canone sugli usi ex perpetui gratuiti, si impone questo canone con decorrenza dal 1° luglio 1924. Le necessità della Finanza sono forse il primo dei bisogni pubblici; e come la Finanza non esita a prelevare una parte notevole del reddito privato, così con maggior ragione potrà richiedere un modesto corrispettivo a coloro che si valgono di un bene comune, come le acque, più o meno legittimamente acquistato, per devolverlo a loro beneficio. Il privato avrà sempre il diritto di rinunciare all'uso dell'acqua, se questa non gli dà un maggior reddito oltre quello necessario a pagare il modesto canone; ma il Governo non crede che vi sia chi venga a trovarsi in tali condizioni. Si è pensato, ad ogni modo, di riservare al Ministro la facoltà moderatrice già più volte prevista, per evitare che, in qualche caso, la cieca applicazione della norma generale si risolva in una troppo stridente ingiustizia, ovvero produca danni economici alla Nazione invece di dare un vantaggio finanziario all'Erario; ciò che, in verità, potrebbe escludersi a priori, in considerazione della tenuità dei canoni stabiliti.

A questi concetti di immediata applicazione del canone normale, con le indicate cautele, a tutte le utenze ex perpetue di acque pubbliche, senza eccezione neppure per quelle costituite a titolo oneroso, risponde il primo comma dell'art. 6, il quale al tempo stesso dichiara, affinchè non abbia a dubitarsene, che restano invece ferme — ed esse soltanto — le esenzioni espressamente consentite dalle leggi vigenti.

Anche in questo punto della gratuità e delle esenzioni, è stata fatta uguaglianza di trattamento alle nuove provincie ex austriache, disponendosi col capoverso dell'art. 6, che le stesse esenzioni ed agevolazioni in materia di canone, in quanto, naturalmente, di carattere generale (speciali agevolazioni potranno essere accordate con leggi speciali) valgono ugualmente per le concessioni d'acqua nei territori recentemente annessi. Le stesse esenzioni e facilitazioni, si è detto, e non altre diverse o più estese; quindi tutte le concessioni, non rientranti nei casi ammessi, accordate in esenzione da canone, come in genere ogni utilizzazione o diritto d'acqua che si eserciti gratuitamente, dovrà essere gravato del canone normale con decorrenza dal 1° luglio 1924.

* * *

Anche per le acque dei canali demaniali — le quali sono ormai ritenute dalla quasi pacifica dottrina e giurisprudenza come acque pubbliche, soggette ad un particolare regime economico-amministrativo, consigliato dalla necessità di ricavarne un maggior provento, tale da coprire le spese di gestione e dare un interesse al capitale rappresentato dai canali — bisogna decidersi ad estendere la stessa sistemazione giuridica delle utenze perpetue, con l'imposizione del canone su quelle gratuite (art. 7).

Senonchè, posto che sino a questi ultimi tempi si fece una profonda differenziazione tra acque pubbliche ed acque patrimoniali, ammettendosi che la gestione dei canali si svolgesse prevalentemente nel campo del diritto privato, con applicazione dei precetti del Codice civile, sorge l'opportunità di adottare in favore degli usi perpetui costituiti sulle acque dei canali, un qualche temperamento rispetto alla sistemazione data, e da darsi col precedente articolo, a quelli relativi ai fiumi e torrenti Il temperamento consiste nel rispettare anzitutto i diritti perpetui che siano stati formalmente costituiti dall'Amministrazione da meno di trenta anni, in altre parole limitare la conversione a quelli costituiti da oltre trenta anni, non potendo l'Amministrazione disconoscere impegni che essa stessa abbia preso da tempo relativamente recente. In linea di fatto, non consta che l'Amministrazione abbia negli ultimi decenni accordato concessioni perpetue di acque dai canali. Ha invece stipulato — per quanto positivamente risulta — qualche contratto di transazione per regolare la comproprietà di acque captate da terzi col rinvenimento di nuove sorgenti: e questi contratti saranno rispettati. L'Amministrazione ha inoltre stipulato atti ricognitori od altrimenti confermato e regolato l'esercizio di antichi diritti; e questi diritti non possono essere rispettati, perchè essa in tali casi non creò, ma soltanto riconobbe e disciplinò, modificando talvolta, in relazione a mutate circostanze: ciò che non poteva a meno di fare.

Saranno dunque convertiti in diritti precari tutti i diritti perpetui costituiti sulle acque dei canali demaniali anteriormente al trentennio, negli stessi modi (salvo le necessarie varianti di forme e competenza) stabiliti per le acque pubbliche dagli articoli 2 e 125, e dalle altre relative disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161. Ma quando si tratta di passare alla imposizione del canone sui diritti gratuiti, si è ritenuto conveniente distinguere ancora, in ragione del tempo della loro creazione e della legittimità della loro origine. L'applicazione del canone senza eccezioni, come per le acque pubbliche, può giustificarsi assai facilmente per i diritti perpetui costituiti dai Governi dai vari Stati italiani anteriori alla unificazione del Regno, dei quali lo Stato nazionale può abbastanza ragionevolmente non sentirsi in obbligo di avallare l'azione amministrativa, specie considerando che essi disposero largamente delle acque con concessioni perpetue e vendite, d'onde dipendono tutte le attuali difficoltà nella gestione dei canali, spesso l'impossibilità di darli in concessione e la esiguità delle entrate di fronte alle aumentate spese. La stessa applicazione del canone può anche giustamente farsi sui diritti in qualunque epoca costituiti, non a titolo oneroso, ma col possesso trentennale, ritenuto che un diritto così acquistato non diventa mai, con tutte le sanatorie giuridiche e con tutti i trasferimenti che può aver subito, una proprietà che la coscienza pubblica possa difendere fino a volerla mantenuta nel privilegio della esenzione dal contributo verso lo Stato.

Invece quando trattasi di diritti di derivazione e d'uso costituiti dallo Stato italiano unificato (certo con corrispettivo, perchè non si è più nel periodo delle liberalità feudali o degli eventuali lavori del Principe assoluto signore), compresi i casi di vendita di terreni o di opifici con inerente uso d'acqua, ovvero quando il Demanio italiano ammise l'affrancazione dei canoni che già venivano pagati, riscuotendo il relativo capitale d'affranco, in virtù di una interpretazione legale e di una prassi amministrativa che ammetteva le affrancazioni dei canoni anche per le concessioni d'acqua impropriamente dette enfiteutiche, con applicazione, come si è detto, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni transitorie, in tali casi l'Amministrazione non può prescindere dal tener conto che già una volta essa stessa riscosse un prezzo per le acque usufruite dal privato. Conseguentemente l'Amministrazione non potrà permettersi d'imporre il nuovo canone senza aver prima espropriato il diritto con pagamento della relativa indennità, la quale evidentemente non può essere maggiore del prezzo o del capitale d'affranco corrisposto dagli utenti, riferito al valore attuale della moneta: bene inteso, senza interessi, perchè nel tempo trascorso il capitale impiegato dagli utenti trovò lauta rimunerazione nell'utilità ottenuta con l'uso dell'acqua e, nei casi di affrancazione, col risparmio del canone. E' pure inteso che se l'Amministrazione abbia venduto per un prezzo cumulativo un terreno o un opificio col diritto d'acqua, dovrà eseguirsi il riparto del prezzo riportandosi alle condizioni del momento della vendita, e verrà dall'Amministrazione rimborsata, come sopra, quella parte del prezzo che corrisponde al diritto d'acqua.

La convenienza per lo Stato di procedere a tali espropriazioni è indubbia, in linea generale, posto chè, con un capitale ben limitato, corrispondente ai lievi compensi che poterono essere stabiliti quando l'utilizzazione delle acque era agli inizi e si aveva abbondanza d'acqua rispetto ai bisogni, si riuscirà ad imporre canoni che in pochissimi anni daranno il recupero del capitale stesso. Ad ogni modo l'Amministrazione, avendo la facoltà, ma non l'obbligo, di espropriare tali diritti d'uso, esaminerà caso per caso la convenienza di valersene.

E' contro la disposizione di questo art. 7 che specialmente potranno appuntarsi le critiche degli interessati e dei puri giuristi, i quali deploreranno che si voglia compiere una spogliazione di diritti perpetui d'acqua acquistati nei modi consentiti dalla legge comune ed entrati irrevocabilmente nel patrimonio dei singoli precisamente come qualunque altra proprietà immobiliare.

Il provvedimento, però, se ben si riflette, è meno eccezionale di quanto possa a prima vista sembrare, e nel suo finale risultato, a parte il lato formale del diritto, il quale esigerebbe il rispetto di ciò che esiste anche se non rispettabile, non grava con oneri speciali su una categoria di possessori per sacrificarli essi soli al bene di tutti.

In primo luogo, ed in linea pregiudiziale, si osserva che le stesse obbiezioni sono state fatte anche contro la soppressione dei diritti perpetui di derivazioni d'acqua dai fiumi e torrenti operata dal decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, mentre tali diritti pur erano stati riconosciuti dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644. La stessa elaborazione della dottrina che ritenne incompatibili questi diritti privati assoluti, sia col concetto di demanio pubblico, sia coll'interesse sociale, vale oggi anche per le acque derivate

dai canali, già ritenute patrimoniali e lasciate perciò sotto la disciplina del Codice civile, mentre — ripetesi — sono anch'esse acque pubbliche soggette ad un particolare regime amministrativo-finanziario.

Intanto il Demanio si trova nella impossibilità di amministrare proficuamente i canali e di cederne alcuni in concessione, come pure si disse, appunto per l'esistenza di questi diritti perpetui, che, dovendo essere rispettati come cose sacre, inceppano gravemente ogni iniziativa, ogni studio per la migliore utilizzazione delle acque, ogni riordinamento degli acquedotti, ed espongono l'Erario al rischio di dover risarcire danni in cifre rilevanti, ogni volta che si attenti per poco, anche per pura necessità di manutenzione, a cambiare lo stato di fatto attuale. Bisogna, dunque, assolutamente non differire più oltre quella sistemazione giuridica dei diritti perpetui, che, se non può compiere d'un tratto, almeno prepari la definitiva liberazione da tali vincoli divenuti insopportabili ed oltremodo dannosi.

Ma anche ragioni di profonda giustizia finanziaria giustificano l'odierno intervento dello Stato di fronte agli utenti perpetui delle acque dei canali; sebbene l'azione generale del Governo sia giustamente intesa a rafforzare il diritto di proprietà. Infatti, non è vero che il diritto perpetuo d'acqua sia entrato definitivamente nel patrimonio del privato, perchè non è vero che questo diritto si sia staccato dal patrimonio dell'Amministrazione e che l'utente abbia rotto con essa ogni rapporto in dipendenza dello stesso diritto, come è per tutte le altre proprietà.

Quando in passato privati cittadini acquistarono dall'Amministrazione, in piena proprietà od in enfiteusi, fabbricati o terreni, l'Amministrazione si spogliò interamente del possesso degli stabili, i quali passarono al nuovo proprietario od utilista con tutti i loro pesi di conservazione (amministrazione, sorveglianza, manutenzione) e di contributo alle pubbliche finanze dello Stato e degli Enti autarchici minori (imposte e sovrimposte). Col decorso del tempo, e dopo la guerra specialmente, tutti questi oneri, se espressi in moneta corrente, sono grandemente accresciuti a carico del proprietario; e lo Stato da sua parte, mentre è estraneo ad ogni aumento di spesa di conservazione di tali beni, ne riceve un maggior contributo pel soddisfacimento dei bisogni collettivi.

Perfettamente opposta è, invece la situazione, nel caso dei diritti d'acqua, che l'Amministrazione vendette, concesse in perpetuità o si lasciò usucapire dei propri canali. In tali casi, i canali sono rimasti all'Amministrazione stessa, la quale, mentre sopporta tutti gli aumentati oneri della proprietà, è obbligata a consegnare l'acqua, o senza compenso, o riscuotendo un canone che non rappresenta affatto, al giorno d'oggi, alcun giusto corrispettivo. Così è che il servizio delle dispense perpetue, oltre dar luogo a quegli inconvenienti cui sopra si è accennato, è fatto dall'Amministrazione a tutta sua perdita, e con insperato, immeritato ed ingiusto vantaggio dell'utente, il quale ha visto accrescere enormemente di valore il suo diritto, senza verun aumento di quegli oneri che afferiscono tutte le altre proprietà. Nè si dica che i diritti d'acqua in proprietà siano assoggettati all'imposta fondiaria insieme al fondo, di cui costituiscono un accessorio di natura reale, essendo stato il fondo stesso classificato come irriguo, con estimo più elevato. Invero ciò si verifica anche per i terreni irrigati con acque di concessione, sottoposte al pagamento del canone che sia variabile annualmente od a periodi più lunghi, senza che per questo si proceda a riduzione degli estimi ad ogni aumento del canone. Quindi non si può contestare che gli utenti in base a diritto perpetuo gratuito si trovino in una situazione del tutto privilegiata in confronto agli altri proprietari fondiari, poichè l'Amministrazione sopporta per essi i maggiori oneri venuti a gravare la proprietà delle acque.

Non soltanto, dunque, nel caso di concessioni verso pagamento di canone, l'equilibrio economico del rapporto contrattuale è rotto a causa della svalutazione della moneta con cui il canone stesso viene soddisfatto, e deve essere ripristinato con aumento del canone in base all'art. 1 di questo decreto; ma è pure giusto e morale, se non perfettamente giuridico (e per questo si provvede a modificare il diritto) che l'Amministrazione imponga il canone anche sulle utenze che si esercitano gratuitamente per qualunque ragione (art. 7).

* * *

Quanto alla forma ed alla procedura secondo la quale debbono operarsi gli aumenti e le nuove inscrizioni dei canoni, provvede a dettare semplici norme l'art. 8, in modo che non sembra abbia bisogno di chiarimento.

* * *

L'art. 9, poi, ha due scopi essenziali: quello di stabilire le scadenze per i canoni rettificati e per quelli che verranno imposti alla nuova schiera di debitori per concessioni ed utenze d'acqua già gratuite; e quello di applicare agli aumenti ed ai nuovi canoni il principio del *solve et repete*, in pendenza della presentazione e della decisione dei ricorsi al Ministro per riduzione degli aumenti e dei canoni stessi, ciò che costituisce il correttivo, necessario e sufficiente, alla mancanza di un termine di decadenza alla ricevibilità dei ricorsi, capace di stimolare ugualmente gli interessati ad affrettarne la presentazione e quindi di assicurare la più sollecita esecuzione integrale del decreto.

* * *

Avendo così dato ragione, e del concetto informatore del provvedimento, e delle singole disposizioni ond'esso è costituito, il Governo ha fiducia che Vostra Maestà vorrà degnarsi di sanzionarlo con la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, e l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, i lavori pubblici, l'economia nazionale, la guerra e la marina, e col Commissario per la marina mercantile, Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 30 giugno 1924, e con effetto dal 1° luglio successivo, il Ministero delle finanze procederà alla revisione di tutti i canoni di affitto e concessione, precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo, anche se di contributo in spese di manutenzione od altro, dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale delle seguenti categorie:

1° Spiaggie marittime e superfici di mare, salvo per le nuove concessioni il disposto del seguente art. 2;

2° Spiaggie lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

3° Fortificazioni militari e beni demaniali soggetti alle relative servitù;

4° Strade e pertinenze stradali;

5° Tratturi e trazzere;

6° Corsi di acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicultura, e per le concessioni, licenze ed autorizzazioni varie, salvo per le derivazioni e le utilizzazioni in genere delle acque il disposto dei seguenti articoli 3 e 6;

7° Acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico Demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse ecclesiastico, canali navigabili), salvo anche il disposto dei seguenti articoli 4 e 7;

8° Pertinenze di bonifica di prima categoria, escluse quelle consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari delle opere;

9° Molini ed opifici;

10° Miniere e stabilimenti minerari;

11° Riserve erariali di pesca e di caccia.

Sono compresi nella revisione i prezzi, i canoni e le corresponsioni di qualunque natura, che risultino da contratti stipulati e da atti emanati dai Principi e dai Governi degli Stati anteriori all'unificazione del Regno d'Italia, anche se questi atti possano aver forza di legge.

Saranno pure assoggettati a revisione i canoni delle concessioni ed utenze cosidette enfiteutiche di acque derivate

da canali di proprietà dello Stato. I detti canoni, al pari di quelli relativi alle concessioni riguardanti il pubblico demanio, non sono affrancabili, nè prima nè dopo l'aumento.

La revisione potrà essere ugualmente fatta nel caso di contratti, decreti, sentenze, ordinanze governative ed in genere di atti ancora in corso di esecuzione, quando i canoni ivi stabiliti siano dall'Amministrazione ritenuti non più congrui, in relazione alle attuali condizioni economiche e monetarie del mercato generale, ai prezzi correnti per simili concessioni, al beneficio che ne deriva all'interessato od alle speciali condizioni dei beni cui i canoni si riferiscono. Sorgendo disaccordo tra l'Amministrazione e il conduttore, concessionario od utente, nella determinazione del nuovo canone, deciderà insindacabilmente il Ministro per le finanze.

Il decorso del termine del 30 giugno 1924 sopra stabilito non importa decadenza del diritto dell'Amministrazione a variare i canoni e corrispettivi dopo quella data. In tal caso i prezzi andranno in vigore dal giorno in cui l'Amministrazione farà la richiesta dell'aumento, anche se nella misura definitiva essi vengano concordati od imposti successivamente.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti che già competono all'Amministrazione, compresi, per il tempo anteriore, gli aumenti che sono stati richiesti. Inoltre le nuove facoltà conferite all'Amministrazione non si esauriscono con la prima domanda di aumento, potendo questo essere gradualmente richiesto in più volte.

Art. 2.

Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'Amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente.

Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'art. 779 del precitato regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

I canoni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, stabiliti dagli art. 26 e 27 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sono quadruplicati ed estesi alle concessioni che verranno fatte nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 10 dicembre 1920, n. 1778.

Gli stessi canoni decorreranno di diritto, dal 1° gennaio 1924, anche sulle concessioni esistenti, ferme le esenzioni come al seguente art. 6.

In vista di gravi ed eccezionali circostanze, il Ministro per le finanze può, tuttavia, consentire per le concessioni esistenti una riduzione del canone come sopra fissato.

Le imprese produttrici-distributrici di energia elettrica potranno rivalersi sui consumatori, fino alla concorrenza, complessivamente, dei due terzi dell'aumento del canone di concessione d'acqua, mediante adeguato aumento del prezzo di vendita dell'energia, anche in deroga ai vigenti contratti ed alle limitazioni legislative sulla materia.

Art. 4.

Per le dispense d'acqua dai canali demaniali dello Stato, le disposizioni del precedente art. 1 sostituiscono interamente quelle contenute nel R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, con effetto dal giorno in cui decorrerà l'aumento concordato od imposto in applicazione del medesimo art. 1.

Art. 5.

Per ogni specie di concessione riguardante beni dello Stato, comprese quelle accordate come provvedimenti di polizia, in caso di disaccordo fra i vari uffici interessati riguardo alla misura del canone da imporsi, la decisione spetta al Ministero delle finanze.

Per le concessioni di demanio pubblico marittimo l'articolo 769 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, resta modificato nel senso che le risoluzioni del Commissariato della marina mercantile, quando si riferiscono al canone, debbono essere prese d'accordo col Ministero delle finanze.

Art. 6.

Ferme restando per le concessioni di acque pubbliche le esenzioni dal canone autorizzate o stabilite dalle leggi vigenti, l'applicazione del canone nella misura e con le eventuali riduzioni come al precedente art. 3, sarà fatta anche sui diritti di derivazione ed utilizzazione riconosciuti e da riconoscersi ai sensi degli articoli 2 e 125 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161. L'obbligo del pagamento del canone decorrerà dal 1° luglio 1924, qualunque sia il tempo in cui i diritti stessi siano stati o verranno dichiarati e riconosciuti.

Alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche nei territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, numero 1322 e 10 dicembre 1920, n. 1778, competeranno, nei riguardi del canone, le stesse esenzioni od agevolazioni di carattere generale stabilite dalla legislazione vigente nel Regno, soppressa ogni altra esenzione. Le concessioni finora accordate nei detti territori in esenzione e tutte le utilizzazioni ivi comunque in atto senza pagamento di canone, saranno, dal 1° luglio 1924, assoggettate alla corresponsione del canone normale, riducibile dal Ministro per le finanze, come al precedente art. 3.

Art. 7.

Senza pregiudizio della revisione dei canoni in quanto esistano, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 4, e fermo il disposto dell'art. 29 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre 30 anni sui canali demaniali dello Stato e sulle acque che vi fluiscono, anche sotto forma di concessioni cosidette enfiteutiche o comunque di diritti reali d'acqua accessori a fondi od opifici — sia pur riconosciuti, regolati, modificati, trasferiti con atti più recenti — sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2 e 125 dello stesso R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle altre che ad esse si riferiscono, con le modificazioni indicate nei seguenti due capoversi.

Il termine di un anno entro il quale deve essere fatta, sotto pena di decadenza, la domanda di riconoscimento del diritto di derivazione e d'uso dell'acqua, decorrerà dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, che sarà emanato con R. decreto promosso dal Ministro per le finanze.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto a spese dell'interessato con decreto del Ministro per le finanze, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I suddetti usi e derivazioni, che oggi si esercitano gratuitamente, compresi i diritti enfiteutici o reali, quando originano da atti dei cessati Stati anteriori all'unificazione del Regno — anche se più recentemente divenuti oggetto di atto ricognitorio, regolatore, modificativo, traslativo — ovvero quando furono costituiti col possesso trentennale, verranno senz'altra indagine assoggettati, con decorrenza dal 1° luglio 1924, al normale canone da stabilirsi dall'Amministrazione, salvo il ricorso degli utenti al Ministro per le finanze, le cui decisioni non sono suscettibili di gravame.

Quando invece tali diritti traggano origine da atti del Governo italiano posteriori all'unificazione del Regno, ovvero quando il Governo italiano abbia accettato l'affrancazione dei canoni che gli utenti pagavano, l'applicazione del nuovo canone resta subordinata alla restituzione, a titolo di indennità di esproprio, di quanto l'Erario abbia introitato, senza interessi, rapportato al valore attuale della moneta, d'accordo o su insindacabile decisione del Ministro per le finanze, ed il nuovo canone decorrerà soltanto dal giorno in cui l'Amministrazione emetterà il mandato di pagamento.

Art. 8.

L'imposizione dei nuovi canoni sulle concessioni e sugli affitti esistenti alla entrata in vigore del presente decreto verrà eseguita:

1. possibilmente d'accordo con gli interessati, quando trattasi di revisione dei canoni riguardanti singoli individui, a norma dell'art. 1, ovvero d'ufficio, previa notificazione personale, nella forma che l'Amministrazione reputerà di adottare, in caso di disaccordo, o previa pubblicazione di pubblici manifesti, allorchè il provvedimento sia applicabile ad una intera categoria di concessionari od utenti, i quali, anche se associati, paghino separatamente il rispettivo canone;

2. d'ufficio, senza comunicazione agli interessati, per le concessioni di acque pubbliche già gravate di un canone, che debba essere aumentato giusta il primo capoverso dell'art. 3;

3. d'ufficio, con la comunicazione ad ogni singolo interessato, nelle forme che l'Amministrazione crederà di adottare, quando si debba imporre per la prima volta un corrispettivo su concessioni, utilizzazioni e diritti d'acqua gratuiti, in esecuzione degli articoli 6 e 7.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'esito dei ricorsi al Ministro per diminuzione del canone, e salvo pertanto l'eventuale rimborso d'indebito percetto, le rettifiche dei canoni operate nei casi previsti dai commi 1 e 2 del precedente articolo impegnano ciascun debitore a soddisfare il rispettivo debito nella nuova misura, alle scadenze stabilite per i canoni anteriori.

I debitori che verranno inscritti per la prima volta, come al comma 3 dello stesso articolo, avranno l'obbligo di pagare il rispettivo debito in unica soluzione anticipata al 1° luglio di ogni anno. La prima o le prime annualità saranno pagate immediatamente dopo la notifica della imposizione del canone, se la notifica stessa non abbia avuto luogo alla data del 1° luglio 1924.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CARNAZZA — CORBINO — DIAZ — THAON DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 63. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 marzo 1924, n. 458.

Estensione nei territori annessi delle disposizioni dei Regi decreti 3 dicembre 1854, n. 528, e 12 maggio 1861, n. 21, relativi alla concessione e revoca dell'exequatur agli agenti consolari delle Potenze estere in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono pubblicati ed avranno forza di legge nei territori attribuiti all'Italia in base all'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i Regi decreti 3 dicembre 1854, n. 528, e 12 maggio 1861, n. 21, relativi alla concessione e revoca dell'exequatur agli agenti consolari delle Potenze estere in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 65. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 460.

Agevolazioni postali all spedizione del carteggio della tombola nazionale a favore dell'Istituto di educazione dei figli dei morti in guerra e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli e circondario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda in data del 12 febbraio 1924, inoltrata dalla Commissione esecutiva della « Tombola nazionale a favore dell'Istituto di educazione dei figli dei morti in guer-

ra e figli del popolo abbondonati della città di Gallipoli e circondario », domanda intesa ad ottenere per la tombola stessa le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto;

Considerato lo scopo altamente benefico al quale tende la predetta Tombola nazionale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla « Tombola nazionale a favore dell'Istituto di educazione dei figli dei morti in guerra e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli e circondario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 67. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 459.
Trasferimento delle isole di Veglia e di Arbe alla circoscrizione territoriale del Regio consolato in Sebenico.

N. 459. R. decreto 20 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, le isole di Veglia e di Arbe vengono trasferite dalla circoscrizione territoriale del Regio consolato in Zagabria a quella del Regio consolato in Sebenico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1924.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 461.
Autorizzazione alla Società per le belle arti e l'esposizione permanente di Milano ad accettare un legato disposto a suo favore.

N. 461. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società per le belle arti e l'esposizione permanente di Milano, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 150,000 disposto a suo favore dal sig. Sallustio Fornara, coll'obbligo di investire la somma in titoli di Stato e di acquistare con l'annuo reddito di L. 6,000 uno o più quadri di artisti lombardi nelle proprie esposizioni, da donarsi al Municipio di Milano per la costituzione della Galleria Fornara.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1924.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1924.
Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Trapani.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata d'ufficio dal prefetto di Trapani per lo scioglimento dell'amministrazione di quella Congregazione di carità, amministratrice delle locali Opere pie: « Ospedale di Sant'Antonio », « Orfanotrofio femminile », « Ospizio provinciale degli artigianelli » ed « Asilo infantile », nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione in Trapani della pubblica beneficenza;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

E' dichiarata sciolta l'amministrazione della Congregazione di carità di Trapani e delle suaccennate Opere pie in essa concentrate.

La gestione della Congregazione di carità e delle Opere pie anzidette è affidata ad un Commissario da nominarsi dal prefetto di Trapani.

Il Commissario dovrà, nel termine di tre mesi, proporre tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 27 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1924.
Norme per la composizione del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234;

Visto l'art. 1 del decreto 1° marzo 1924, n. 354, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 stesso mese, al registro n. 4, foglio 53, col quale si nominavano quattro componenti del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle sedute del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, cui intervengono funzionari aventi la qualità di magistrato, è considerato quale quinto componente del Comitato stesso ciascun magistrato che riferisca su procedimenti di ricupero da lui istruiti.

Il detto funzionario ha, pertanto, voto deliberativo nelle decisioni da prendere in ordine ai procedimenti sopra cennati, e concorre nella valutazione del numero legale prescritto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 1° marzo 1924, n. 354.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** **(Elenco n. 37).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	324206	70 —	*Termignone* Felice fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Strigini Cristina di Michele, dom. in Ameno (Novara)	*Termignoni* Felice fu Ernesto, ecc., come contro.
»	324207	70 —	*Termignone* Maria fu Ernesto, minore, ecc., come la precedente	*Termignoni* Maria fu Ernesto, minore, ecc., come la precedente.
»	447230 449720	546 — 161 —	Benedetto *Giovanni-Primo* fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre *Mercando* Palmira fu Angelo, ved. Benedetto, dom. in Ivrea (Torino), vincolata	Benedetto *Giovanni-Pilade-Primo* fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre *Mercandi* Palmira, ecc., come contro.
»	447240 449721	273 — 80.50	Benedetto Francesca-Clementina fu Oreste, minore, ecc., come la precedente	Benedetto Francesca-Clementina fu Oreste, minore, ecc., come la precedente.
»	798354	350 —	Bovio *Michele* fu Giacomo, dom. in Brosso Canavese (Torino)	Bovio *Michele-Angelo*, ecc., come contro.
»	513206	70 —	*De Maria-Castiglioni* Giuseppina fu Carlo, *nubile*, dom. in Orta Novarese (Novara)	*Castiglioni* Giuseppina fu Carlo, *moglie di De Maria* Mattia, ecc., come contro.
»	226406	35 —	*Fappani* Angela-Cecilia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Maria fu Giuseppe, ved. *Fappani*	*Fapanni* Angela-Cecilia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Maria fu Giuseppe, ved. *Fapanni*.
»	44455	45 50	Vecchione Raffaele fu *Luigi*, dom. in Napoli	Vecchione Raffaele fu *Felice*, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	302101	750 —	Marangoni Maria-Assunta fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Marangoni Maria Assunta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Belli Carmen di *Arnaldo*, ecc., come contro.
»	302102	245 —	Intestata come la precedente, con usufrutto a Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Intestata come la precedente con usufrutto a Belli Carmen di *Arnaldo*, ved. Marangoni.
»	302103	750 —	Marangoni Massimo fu Enrico, ecc., come la precedente, libera	Marangoni Massimo fu Enrico, ecc., come la precedente, libera.
»	302104	245 —	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Belli Carmen di *Arnaldo*, ved. Marangoni.
»	206802	475 —	De Barbieri Domenico fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Teresa* fu Pasquale, ved di De Barbieri Giovanni Battista, dom. in Sestri Ponente; con usufrutto vitalizio a Parodi *Teresa* fu Pasquale, ved. di De Barbieri Giovanni Battista	De Barbieri Domenico fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	21189	147 —	Cibotti *Marietta* fu Luigi, nubile, dom. a Casalbordino (Chieti); con usufrutto vitalizio a Di Paolo Giovanni fu Salvatore	Cibotti *Anna-Maria-Filomena* fu Luigi, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	471989	35 —	Amante Beatrice di Bruto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Amante Beatrice di Bruto o *Marco Bruto*, minore, ecc., come contro.
»	539941	70 —	Amante *Bice*, ecc., come la precedente	Amante *Beatrice* o *Bice*, ecc., come contro.
Cons. 5 % Pòl. comb.	18858	20 —	Occhipinti *Giuseppe* di Giuseppe, dom. a Modica (Siracusa)	Occhipinti *Pasquale* di Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 5 %	319085	1000 —	Sommariva *Domenico* e *Mario Salvatore* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Liguoro Carmina fu Mattia, ved. di Sommariva Domenico, dom. a Palermo	Sommariva *Domenico-Mario-Salvatore* fu Domenico, *minore*, ecc., come contro.
»	158551	10 —	Caviglia Irma fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi Caterina fu Gerolamo, ved. Caviglia, dom. in Quiliano (Genova)	Caviglia Irma fu Angelo, minore, *emancipata sotto la curatela del marito Spotorno Francesco-Bartolomeo*, dom. come contro.
»	24946	100 —	Gaudio Giovannina fu Luigi, ved. di *Tirone* Deodato, dom. in Casorzo (Alessandria)	Gaudio Giovannina fu Luigi, ved. *Tironi* Deodato, ecc., come contro.
»	43520 153074	285 — 5 —	Gianinetti Aurora fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Filippi Maria fu Giacomo, ved. di Gianinetti *Giovenale*, dom. in San Remo (Porto Maurizio)	Gianinetti Aurora fu *Carlo-Giovenale*, minore sotto la patria potestà della madre Filippi Maria fu Giacomo, ved. di Gianinetti *Carlo-Giovenale*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di giovedì 8 maggio p. v. alle ore 8 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n 1 con accesso al pubblico, si procederà alla 29ª estrazione a sorte delle obbligazioni ferroviarie 3 % create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n 3048, ed emesse dalle Società italiane meridionali esercenti la rete adriatica, mediterranea e sicula, obbligazioni assunte poi in servizio dal Governo in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le obbligazioni da estrarsi per ciascuna serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, sono del quantitativo stabilito dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo delle obbligazioni stesse.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili dal 1° luglio p. v.

Roma, 15 aprile 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ELENCO *dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti in maggio, giugno e luglio* 1923.

1\. — Dichiarazione dell'8 ottobre 1921.

Marchio di fabbrica, vol 107, n. 11 reg. att., n. 11050 reg. gen., per contraddistinguere biciclette e velocipedi, trasferito da Ditta Vittorio Rossi & C., a Milano, a Ditta Emilio Bozzi & C., a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 7 ottobre 1921, registrato l'8 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 583, vol. 2796, atti privati).

2\. — Dichiarazione del 30 dicembre 1922.

Marchio di fabbrica, vol. 160, n. 100 reg. att., n. 17527 reg. gen., per contraddistinguere liquore, trasferito da Ditta Comini & Pradella, a Vignola (Modena), a Ditta Bellei Luigi Distilleria del Vignolino di Pradella Alfeo & C., a Vignola (Modena).

(Atto di cessione fatto a Modena il 29 ottobre 1922, registrato il 7 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Modena, n. 1081, vol. 212, atti privati).

3\. — Dichiarazione del 1° febbraio 1923.

Marchio di fabbrica, vol. 47, n. 43 reg. att., n. 4914 reg. gen., per contraddistinguere oli lubrificanti, trasferito da Società per l'industria e il commercio dei lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, a Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.

(Deliberazione dell'assemblea a rogito del notaio dott. Federico Guasti in data 20 febbraio 1914, registrato il 10 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6729, vol. 389, atti pubblici).

4\. — Dichiarazione dell'8 maggio 1923.

Marchio di fabbrica, vol. 99, n. 28 reg att., n. 10664 reg. gen., per contraddistinguere filati di ogni genere, trasferito da Società Cotonificio di Trobaso, a Milano, a Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaro dott. Giuseppe Besozzi-Benioli a Intra il 6 aprile 1923, registrato il 13 aprile 1923 all'ufficio demaniale di Intra, n. 524, vol. 50, atti pubblici).

Roma, 7 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 23 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di dicembre 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18768	76369	Kollo Walter (Lombardo Carlo)	« La signorina Puch ». - Operetta in tre atti su libretto di Arnold F. e Bach E. — Riduzione per orchestra di Carlo Lombardo	Lombardo Carlo (Casa editr. musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta il 18-5-1921 al « Fossati » di Milano
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18769	76370	Arnold F. - Bach E. (Lombardo Carlo)	« La signorina Puch ». - Operetta in tre atti per la musica di Walter Kollo. — Traduzione italiana di Carlo Lombardo dal tedesco. — Libretto	Detto (Detta)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Fossati » di Milano il 18-5-1921
18772	76398	Flarol Ilario	« Narciso ». — Dramma in tre atti	Catanzaro Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18775	76412	Masala Francesco Corda	« Ricordo di Sardegna ». - Marcia-omaggio a S. M. il Re d'Italia per l'auspicata visita nell'isola 22-24 maggio 1921. — Partitura per banda	Masala Francesco Corda	Inedita. — Eseguita la prima volta il 3-7-1921 a Cagliari.
18776	76413	Detto	« Ricordo di Sardegna ». - Marcia ut supra per pianoforte	Detto	Inedita. — Mai eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18774	76411	Ambrosio (Soc. in Torino) Chamberg	« La figlia delle onde ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1650. — Presentati, pel visto, 659 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Chamberg	Ambrosio (Soc. anonima - procuratore Andrea Gianella)	Inedita. — Mai proiettata.
18770	76371	Ambrosio (in Torino)	« Il romanzo di Mina ». - Opera ut supra m. 1417. — Presentati, pel visto, 240 ut supra	Ambrosio (Soc. anonima)	Id. id.
18771	76372	Detta	« Il castello delle tenebre ». - Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 143 ut supra	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18773	76399	Chilo Carlo	« La città dell'abisso ». - Mimodramma in tre parti con epilogo. — (Avventure fantastiche)	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.

Roma, 5 dicembre 1923.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.